



Lodi, 09 Settembre 2015  
Prot. N.35541/2015  
Cat. 01 Cl.06

## **ORDINANZA N° 433/2015 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE**

### **IL DIRIGENTE**

- ❑ Visto l'art.107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la nota del A.S.D. Piacenza Sport inerente la necessità di predisporre idonei provvedimenti viabilistici per lo svolgimento della manifestazione denominata " 1° TRIATHLON KIDS DI LODI e 1° TRIATHLON SPRINT LODI";

### **O R D I N A**

- ❑ il giorno **12 Settembre 2015** dalle ore **10.00** alle ore **15.00** (in ogni caso per il tempo ritenuto opportuno dalle Autorità incaricate di garantire la sicurezza lungo il percorso) lungo i sotto indicati tratti viari cittadini è istituito, esclusivamente in funzione delle necessità connesse allo svolgimento della manifestazione in oggetto, il divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli.
  - **Via Piermarini** (compresa aree parcheggio antistante Palazzetto dello Sport e Piscina Comunale)
  - **Via Zalli** (tratto Via Piermarini ÷ Via S.Colombano) - esclusa area intersezione
- ❑ dalle ore **07.00** del giorno **12 Settembre 2015** alle ore **18.00** del giorno **13 Settembre 2015** (in ogni caso per il tempo ritenuto opportuno dalle Autorità incaricate di garantire la sicurezza lungo il percorso) lungo i sotto indicati tratti viari cittadini è istituito, esclusivamente in funzione delle necessità connesse allo svolgimento della manifestazione in oggetto, il divieto di sosta con rimozione coatta esteso a tutte le categorie di veicoli;
  - **Via Piermarini** (compresa aree parcheggio antistante Palazzetto dello Sport e Piscina Comunale)
  - **Via Zalli** (tratto Via Piermarini ÷ Via S.Colombano) - esclusa area intersezione
- ❑ Il giorno **13 Settembre 2015** dalle ore **13.00** alle ore **15.00** (in ogni caso per il tempo ritenuto opportuno dalle Autorità incaricate di garantire la sicurezza lungo il percorso) è istituito, esclusivamente in funzione delle necessità connesse allo svolgimento della manifestazione in oggetto, il divieto di transito e sosta con rimozione coatta esteso a tutte le categorie di veicoli lungo i tratti viari comunali, di seguito elencati:
  - **Via Piermarini** (partenza ed arrivo)
  - **Via Zalli** (tratto Via Piermarini ÷ Via S.Colombano)
  - **Via S.Colombano** (tratto Via Zalli ÷ V.le Agnelli)
  - **V.le Agnelli** (tratto Via S.Colombano ÷ C.so Mazzini)
  - **C.so Mazzini** (tratto p.le Zaninelli ÷ Via S.Cremonesi)
  - **Via S.Cremonesi** (tratto C.so Mazzini ÷ Via Selvagreca)
  - **Via Selvagreca** (compreso tratto attraversamento omonima Zona Artigianale)
  - **"Tangenzialina Selvagreca"**
  - **Via Lago di Garda**
  - **Via S.Cremonesi** (tratto Via Lago di Garda ÷ C.so Mazzini)

***I tratti viari sopra indicati costituiscono il circuito di gara e pertanto verranno percorsi contemporaneamente, da differenti gruppi di atleti in ambo i sensi di marcia.***

***Il presente atto annulla e sostituisce l'ordinanza n°431/2015***



## Settore 6 - Ufficio Viabilità

- ❑ La prescrizione riguardante il divieto di transito riguarderà inoltre, sempre in funzione dello svolgimento della competizione, tutte le strade che abbiano immissione diretta nei sopra indicati tratti viari. In tal senso la regolamentazione del transito veicolare verrà demandata agli operatori incaricati del servizio di Polizia Stradale presenti sul percorso i quali avranno pertanto facoltà di intervenire, nell'ambito di un piano generale di coordinamento, al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione nei termini di sicurezza previsti.

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) ovvero a mezzo di segnali manuali da parte del personale, eventualmente al seguito del corteo, incaricato del servizio di polizia stradale.

### D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285. I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

### D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare. Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S. In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

**La presente Ordinanza annulla e sostituisce ordinanza n.431/2015 e viene pubblicata all'Albo Pretorio**  
PC/pc

Il Dirigente supplente  
**Dott Giuseppe Demuro**